



**Ordine dei  
Tecnici sanitari  
di radiologia medica  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione  
MI - CO - LC - LO - MB - SO**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 80118210154

**Prot.n. 700/2018/DC/cg**

Milano, 25 luglio 2018

Spett. le ASST

Alla Direzione Generale  
Alla Direzione Sanitaria  
Alla Direzione Strategica  
All'Ufficio Risorse umane  
AI SITRA

Ai Coordinatori dei Reparti e dei servizi sanitari

**Oggetto: applicazione della Legge n.240/2010 art.17 comma 2**

Spett.le Direzione,

ci preme comunicare che i professionisti sanitari dell'area Tecnica Diagnostica, Riabilitativa e della Prevenzione, rappresentati da questo Ordine e in elenco di seguito:

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;  
Assistenti Sanitari;  
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;  
Tecnico audiometrista;  
Tecnico audioprotesista;  
Tecnico ortopedico;  
Dietista;  
Tecnico di neurofisiopatologia;  
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;  
Igienista dentale;  
Fisioterapista;  
Logopedista;  
Podologo;  
Ortottista e assistente di oftalmologia;  
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;  
Tecnico della riabilitazione psichiatrica;  
Terapista occupazionale;



**Ordine dei  
Tecnici sanitari  
di radiologia medica  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione  
MI - CO - LC - LO - MB - SO**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 80118210154

Educatore professionale;  
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

in base all'art. 17 comma 2 della Legge 240 del 2010 (Riforma Gelmini), compete la qualifica accademica di “*dottore*”.

In considerazione di ciò si fa richiesta formale che ad essi venga applicata l'attribuzione del titolo in tutti i documenti interaziendali.

Distinti Saluti

Il Presidente  
Diego Catania

